

DECISIONE N. 3/92 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CEE-SAN MARINO
del 22 dicembre 1992

relativa alle modalità di applicazione della reciproca assistenza di cui all'articolo 13
dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica di San Marino

(93/103/CEE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il buon funzionamento dell'accordo richiede una stretta collaborazione tra le autorità delle parti contraenti incaricate di farne applicare le disposizioni,

d) « autorità interpellata »: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;

e) « infrazione »: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 3

DECIDE:

Campo di applicazione

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

Le autorità amministrative delle parti si prestano reciprocamente assistenza conformemente alle disposizioni della presente decisione.

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nei modi e alle condizioni specificati nella presente decisione, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare mediante la prevenzione e l'individuazione delle violazioni di detta legislazione, nonché le relative inchieste.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dalla presente decisione si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione della stessa. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

TITOLO II

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) « legislazione doganale »: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) « dazi doganali »: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) « autorità richiedente »: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;

Articolo 4

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente introdotte nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano sottoposti a sorveglianza:

- a) le persone fisiche o giuridiche per le quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 5

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 6

Consegna/Notifica

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

rientranti nel campo di applicazione della presente decisione ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente alla presente decisione sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere

accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) leggi, norme e altri elementi giuridici in causa;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 6.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 8

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, nonché agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini della presente decisione.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

*Articolo 9***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate fornite, in qualsiasi forma, per gli stessi scopi.

*Articolo 10***Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nella presente decisione, qualora ciò possa :
 - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, o
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente chiede un'assistenza che personalmente non sarebbe in grado di fornire, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 11***Osservanza della riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi della presente decisione sono di carattere riservato indipendentemente dalla forma. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alle parti che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, al pubblico ministero e alle autorità

giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'esattezza. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere distrutte, essa ne informa senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla distruzione.
5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

*Articolo 12***Uso delle informazioni**

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini della presente decisione ; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite ; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 3.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Le parti contraenti possono utilizzare, a titolo di prova, le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente decisione nei loro verbali, relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale.

*Articolo 13***Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui alla presente decisione, nella giurisdizione di un'altra parte contraente, e a presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

*Articolo 14***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù della presente decisione, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

*Articolo 15***Esecuzione**

1. La gestione della presente decisione è affidata alle autorità amministrative nazionali della Repubblica di San Marino, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche della presente decisione che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Articolo 16***Complementarità**

1. La presente decisione completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino. Inoltre essa non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 12, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

Articolo 17

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per il comitato di cooperazione

Il Presidente

Pietro GIACOMINI